



# Relazione sui diritti fondamentali 2019

## Pareri della FRA

*Il 2018 è stato caratterizzato sia da progressi che da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La Relazione sui diritti fondamentali 2019 della FRA fa il punto della situazione sui principali sviluppi in materia, individuando i risultati ottenuti e i settori che destano ancora preoccupazione. La presente pubblicazione presenta i pareri della FRA sui principali sviluppi nelle aree tematiche contemplate nonché una sintesi delle informazioni su cui si fondano tali pareri, tracciando così un quadro sintetico ma informativo delle principali sfide con cui si confrontano l'UE e gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali.*

### Indice

<b>FOCUS</b>	1	Attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'UE: una questione di diritti umani e fondamentali . . . .	2
	2	Carta dei diritti fondamentali dell'UE e relativo uso da parte degli Stati membri . . . . .	5
	3	Uguaglianza e non discriminazione . . . . .	6
	4	Razzismo, xenofobia e intolleranza a essi associata . . . . .	9
	5	Integrazione dei Rom . . . . .	11
	6	Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione . . . . .	13
	7	Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati . . . . .	15
	8	Diritti del bambino . . . . .	17
	9	Accesso alla giustizia compresi i diritti delle vittime di reato . . . . .	19
	10	Sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità . . . . .	21



# 1 Attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'UE: una questione di diritti umani e fondamentali

*In questa sezione sono esaminate nell'ambito delle politiche interne degli Stati membri e dell'UE le correlazioni tra il quadro dei diritti umani e fondamentali da un lato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda globale 2030 dall'altro. La sezione è dedicata in particolare agli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti la riduzione delle disuguaglianze (OSS 10) e la promozione di pace, giustizia e istituzioni forti (OSS 16). Pone l'accento sull'importanza di raccogliere dati disaggregati per i gruppi della popolazione più difficili da raggiungere, al fine di elaborare politiche basate su elementi fattuali, mirate e conformi ai diritti, che contribuiscano a rendere autonomo ciascun individuo, soprattutto chi è più a rischio di rimanere a margine. In aggiunta, esamina il seguente dato dall'UE e dai suoi Stati membri per onorare l'impegno di applicare allo sviluppo sostenibile un approccio basato sui diritti, analizza gli strumenti di coordinamento politico e quelli finanziari che possono contribuire a promuovere l'attuazione degli OSS nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, evidenziando altresì l'importanza delle istituzioni nazionali per i diritti umani, degli organismi per la parità e dei difensori civici, nonché delle autorità locali, delle comunità economiche e della società civile, per l'integrazione della dimensione degli OSS relativa ai diritti umani.*

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i diritti umani e fondamentali sono complementari nel perseguimento della finalità essenziale comune di promuovere il benessere di tutti. Gli OSS costituiscono un programma politico globale concreto e mirato, inteso a guidare le azioni di Stati e altri soggetti, inclusa l'UE, mentre i diritti umani e fondamentali delineano un quadro normativo completo da cui scaturiscono responsabilità e obblighi giuridici. Gli OSS sono fondati sui diritti umani e fondamentali e sono diretti alla loro realizzazione. Allo stesso tempo, applicare agli OSS un approccio basato sui diritti rappresenta la migliore soluzione per promuovere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo.

Tutti gli OSS presentano una dimensione relativa ai diritti umani, diretta o indiretta, e sono interconnessi. La dimensione inerente ai diritti è tuttavia più preminente in alcuni, ad esempio l'OSS 10 sulla riduzione delle disuguaglianze e l'OSS 16 sulla promozione di pace, giustizia e istituzioni forti. A tal riguardo, attuare e misurare gli OSS 10 e 16 comporta altresì la messa in atto e la valutazione dei diritti umani e fondamentali sanciti dagli strumenti internazionali sui diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché il diritto alla dignità umana, alla non discriminazione, all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla parità tra uomini e donne, il diritto alla

vita e all'integrità della persona, il diritto alla previdenza sociale e all'assistenza sociale o i diritti relativi all'accesso alla giustizia.

I dati forniti da Eurostat, che includono i dati della FRA sulla violenza contro le donne, integrati da altri raccolti e analizzati dalla FRA sui gruppi della popolazione difficili da raggiungere, quali le minoranze etniche o religiose, gli immigrati o le persone LGBTI, mettono in evidenza la necessità di potenziare le iniziative volte a una piena attuazione degli OSS. Le disuguaglianze, in particolare in termini di reddito, sono aumentate negli ultimi anni. Sebbene di recente tale aumento sembra essersi fermato, la crescita generale nella disparità di reddito ha portato a sfide composite per un accesso paritario ai diritti fondamentali, in particolare per i gruppi svantaggiati della popolazione. Al tempo stesso, le discriminazioni, le molestie e la violenza contro le persone basate su motivi discriminatori nonché la violenza contro le donne sono una realtà per buona parte della popolazione dell'UE. In aggiunta, sono emerse altre sfide per quanto concerne il rispetto dello Stato di diritto.

Per fare fronte alla situazione e conseguire gli OSS in linea con gli obblighi in materia di diritti fondamentali, l'UE e gli Stati membri dispongono di una



gamma di strumenti, tra cui una solida normativa anti-discriminazione e una serie di politiche settoriali. Non è però ancora stata presentata formalmente una strategia globale dell'UE per uno sviluppo sostenibile basato sui diritti, come quella proposta dalla piattaforma multilaterale dell'UE sugli OSS per il periodo successivo al 2020. A tale proposito, all'inizio del 2019 la Commissione europea ha pubblicato un documento di riflessione che presenta tre alternative possibili per una tale strategia, al fine di avviare le discussioni. In seguito al documento di riflessione, nell'aprile 2019 il Consiglio dell'UE ha adottato le conclusioni «Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030».

Anche meccanismi efficaci di monitoraggio e di coordinamento delle politiche, come il semestre europeo, possono svolgere un ruolo importante nell'attuazione degli OSS, attingendo ai dati dei quadri di valutazione UE della giustizia e della situazione sociale. Nondimeno, le raccomandazioni specifiche per paese adottate finora nell'ambito del semestre europeo non tengono esplicitamente conto né dell'agenda OSS né dei requisiti pertinenti in materia di diritti fondamentali.

Un altro strumento importante è rappresentato dall'utilizzo dei fondi dell'UE. Le recenti proposte della Commissione europea collegano i futuri finanziamenti dell'UE nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (bilancio dell'UE) per il periodo 2021-2027 a clausole condizionali relative ai diritti («condizioni abilitanti»), quali il rispetto e l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La Commissione ha inoltre proposto soluzioni intese a tutelare il bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in termini di Stato di diritto negli Stati membri.

Rispettare e sostenere i diritti fondamentali, promuovendo al tempo stesso gli OSS e l'impegno generale a non lasciare nessuno da parte, richiede competenze specifiche, nonché dati adeguati e disaggregati. Non sempre, però, dati di questo genere sono disponibili. In aggiunta, anche quando disponibili, non sempre vengono presi in considerazione.

A livello nazionale, un'attuazione degli OSS basata sui diritti beneficerebbe di un impegno più strutturato e sistematico da parte delle istituzioni nazionali per i diritti umani, degli organismi per la parità, dei difensori civici, delle amministrazioni locali, delle parti sociali, delle imprese e della società civile nei meccanismi di coordinamento e controllo degli OSS, nonché nei comitati di monitoraggio dei fondi UE. Un tale impegno contribuirebbe altresì a rafforzare le istituzioni e pertanto a promuovere l'attuazione dell'OSS in materia di pace, giustizia e istituzioni forti (OSS 16).

In aggiunta, il contributo che potrebbe essere apportato dalle istituzioni nazionali per i diritti umani, dagli organismi per la parità e dai difensori civici nella raccolta e nell'analisi dei dati relativi allo sviluppo sostenibile e ai diritti fondamentali per i gruppi di popolazione difficili da raggiungere è ancora scarsamente sfruttato. Il loro apporto potrebbe essere significativo, grazie alla cooperazione con le autorità statistiche nazionali e agli elementi tratti dal loro operato quotidiano, nonché alle competenze e all'assistenza tecnica della FRA in questo campo.

#### Parere della FRA 1.1

*Le istituzioni dell'UE dovrebbero assicurare che un'eventuale strategia futura dell'UE per una crescita sostenibile riprenda, ove opportuno, tutti gli OSS e gli obiettivi fissati dall'agenda globale 2030, compresi l'OSS sulla riduzione delle disuguaglianze (OSS 10) e l'OSS relativo alla promozione di pace, giustizia e istituzioni forti (OSS 16). Una strategia di questo tipo dovrebbe promuovere l'integrazione e l'attuazione degli OSS, riconoscendo gli stretti legami tra i 17 OSS e i diritti fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adottare un approccio analogo nell'elaborare o riesaminare le loro strategie o piani di azione in materia di sviluppo sostenibile.*

#### Parere della FRA 1.2

*Il ciclo politico del semestre europeo dell'UE, in particolare la valutazione della Commissione europea e le raccomandazioni specifiche per paese che ne derivano, dovrebbe tenere conto dell'agenda globale 2030 e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché dei pertinenti obblighi in materia di diritti umani e diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal diritto internazionale in materia di diritti umani. A tale riguardo, le raccomandazioni specifiche per paese potrebbero ad esempio includere tra le considerazioni i collegamenti tra una raccomandazione, l'attuazione di specifici OSS e il rispetto delle disposizioni della Carta dell'UE.*

#### Parere della FRA 1.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero coinvolgere nella realizzazione degli OSS la società civile in ogni sua forma e a tutti i livelli. A questo proposito, potrebbero ispirarsi al modello della piattaforma multilaterale ad alto livello*

della Commissione europea sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di invitare le organizzazioni della società civile a partecipare attivamente alle attività di attuazione e di monitoraggio degli OSS e di adottare misure per dotarle di mezzi adeguati mediante attività di formazione e finanziamenti basati su una tabella di marcia concreta per la loro attuazione.

#### Parere della FRA 1.4

Il legislatore dell'UE dovrebbe adottare la nuova condizione abilitante relativa all'effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come previsto dal regolamento sulle disposizioni comuni proposto dalla Commissione europea per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Una clausola di condizionalità rafforzata di questo tipo rappresenterebbe uno strumento supplementare per sostenere un'attuazione degli OSS basata sui diritti. Per promuovere l'ulteriore realizzazione dell'OSS in materia di pace, giustizia e istituzioni forti (OSS 16), le istituzioni dell'UE dovrebbero continuare le discussioni al riguardo e perseguire l'obiettivo di tutelare il bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri.

#### Parere della FRA 1.5

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare una partecipazione attiva e significativa delle istituzioni nazionali per i diritti umani, degli organismi per la parità e dei difensori civici nei

comitati di monitoraggio dei programmi finanziati dall'UE e nei meccanismi di monitoraggio e di coordinamento dell'attuazione degli OSS. Come sottolineato a più riprese dalla FRA, a tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire ai suddetti enti assistenza e risorse adeguate per sviluppare le capacità necessarie per svolgere tali mansioni.

#### Parere della FRA 1.6

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero considerare l'impiego di tutti i dati statistici e di altre informazioni fattuali disponibili sulla discriminazione e la violenza o le molestie basate su pregiudizi, nonché dei dati sulla violenza contro le donne, per integrare le loro relazioni sugli indicatori OSS pertinenti, inclusi i dati e le informazioni fattuali fornite dalla FRA. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e disaggregare i dati pertinenti per l'attuazione degli OSS, in particolare per quanto concerne i gruppi della popolazione vulnerabili e difficili da raggiungere, per assicurare che nessuno sia lasciato in disparte. A tal proposito, dovrebbero consultare i dati della FRA per valutare se possano essere utilizzati per consentire o completare la disaggregazione nelle relazioni e nei monitoraggi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero altresì promuovere la cooperazione tra le autorità statistiche nazionali e le istituzioni nazionali responsabili dei diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici e considerare il ricorso a servizi di assistenza tecnica o consulenza specializzata della FRA in questo campo.





## 2 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e relativo uso da parte degli Stati membri

*Nel 2018 la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha compiuto nove anni dalla sua entrata in vigore come dichiarazione dei diritti dell'UE giuridicamente vincolante. Essa integra le costituzioni nazionali e gli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Come negli anni precedenti, il ruolo e l'impiego della Carta a livello nazionale hanno continuato a presentare un carattere ambivalente. I tribunali nazionali hanno utilizzato la Carta. Benché in molti casi i riferimenti alla Carta siano stati superficiali, diverse decisioni giudiziarie dimostrano che può apportare valore aggiunto e fare la differenza. In vari Stati membri la Carta è stata usata anche nelle valutazioni d'impatto e nelle procedure di verifica legislativa. Tuttavia il ricorso alla Carta si è rivelato tutt'altro che sistematico e più l'eccezione che la regola. Inoltre le politiche pubbliche finalizzate a promuovere l'applicazione della Carta restano eccezioni estremamente rare, sebbene l'articolo 51 della Carta obblighi gli Stati a promuovere in modo proattivo l'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Il decimo anniversario della Carta, nel 2019, rappresenta un'occasione per dare un nuovo slancio politico al fine di sfruttare il potenziale offerto dalla Carta.*

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE è entrata in vigore nove anni fa. Gli Stati membri dell'UE sono tenuti a rispettare i diritti stabiliti dalla Carta e a promuoverne «l'applicazione secondo le rispettive competenze» (articolo 51 della Carta). Eppure i dati disponibili e le consultazioni della FRA indicano che mancano politiche nazionali finalizzate a promuovere la conoscenza e l'attuazione della Carta. Gli operatori della giustizia — inclusi quelli delle amministrazioni nazionali, della magistratura e dei parlamenti nazionali — hanno un ruolo centrale da svolgere nell'attuazione della Carta. Sebbene impiegata dalla magistratura, la Carta sembra essere meno diffusa negli altri settori dell'amministrazione pubblica. In base agli elementi raccolti nella relazione e in linea con il parere n. 4/2018 sulle sfide e le opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali, l'Agenzia ha formulato i pareri illustrati di seguito.

### Parere della FRA 2.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero avviare iniziative e politiche volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della Carta a livello nazionale, affinché questa possa svolgere un ruolo significativo ovunque si applichi. Tali iniziative e politiche dovrebbero essere suffragate da dati concreti, contando auspicabilmente su valutazioni periodiche riguardanti l'impiego e la conoscenza della Carta nel panorama nazionale.*

*Più specificamente, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano organizzati periodicamente moduli di formazione, mirati e adeguati alle esigenze, in merito alla Carta e alla sua applicazione destinati ai giudici nazionali e ad altri operatori della giustizia, in modo da soddisfare la domanda e garantire l'adesione.*

### Parere della FRA 2.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero cercare di monitorare il ricorso effettivo alla Carta nella giurisprudenza nazionale e nelle procedure legislative e regolamentari, per individuare le carenze e le esigenze concrete ai fini di una migliore attuazione della Carta a livello nazionale. Ad esempio, gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere le norme procedurali nazionali in materia di controllo giuridico e di valutazione dell'impatto dei progetti di legge dal punto di vista della Carta. Tali procedure dovrebbero fare esplicito riferimento alla Carta, come nel caso degli strumenti nazionali in materia di diritti umani, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di ignorare la Carta.*

## 3 Uguaglianza e non discriminazione

***Nel 2018 gli sviluppi a livello di strumenti giuridici e politici dell'UE per promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione sono stati contrastanti. Mentre il Consiglio dell'UE non aveva ancora adottato, dopo dieci anni di negoziati, la proposta di direttiva relativa alla parità di trattamento, la Commissione europea ha proposto dal canto suo, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione, strumenti finanziari dell'UE a sostegno di politiche per la lotta alla discriminazione a livello nazionale e dell'UE. La Commissione ha altresì formulato una raccomandazione sulle norme per gli organismi per la parità, che contiene utili orientamenti su come rafforzare la protezione contro la discriminazione. L'UE ha continuato a impegnarsi con gli Stati membri per sostenere le iniziative intraprese al fine di favorire la parità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e diversi Stati membri hanno introdotto misure politiche e giuridiche a tal fine. I divieti sui capi di abbigliamento e i simboli religiosi hanno continuato a suscitare controversie. Al tempo stesso, l'UE e gli Stati membri hanno adottato diverse misure per potenziare la raccolta e l'utilizzo dei dati relativi alla parità e diversi studi e indagini pubblicati nel 2018 hanno dimostrato la portata e le forme di discriminazione diffuse nell'UE.***

L'attuale quadro giuridico dell'UE garantisce una protezione completa contro le discriminazioni fondate sul genere o sull'origine razziale o etnica in ambiti essenziali della vita quotidiana. La protezione dalla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale è tuttavia garantita soltanto nell'area del lavoro e dell'occupazione. Alla fine del 2018, dopo dieci anni di negoziati, il Consiglio dell'UE non aveva ancora adottato la direttiva sulla parità di trattamento, che estenderebbe tale protezione ai settori dell'istruzione, della protezione sociale e dell'erogazione di beni e servizi, incluso l'alloggio, nonché del relativo accesso. Di conseguenza la legislazione dell'UE tutela chi è ad esempio oggetto di discriminazione nel settore dell'alloggio qualora la discriminazione sia fondata su motivi razziali o etnici, ma non se è basata sull'orientamento sessuale o altri fattori. Pertanto, nell'UE esiste una gerarchia artificiale di motivi di discriminazione, nel cui ambito alcuni godono di una maggiore protezione rispetto ad altri.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta la discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che il Consiglio, deliberando

all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

### Parere della FRA 3.1

*Alla luce delle prove evidenti di discriminazione dovuta a diversi motivi in settori quali l'istruzione, la protezione sociale e l'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio, il legislatore dell'UE dovrebbe approfondire maggiori sforzi per adottare la direttiva sulla parità di trattamento. Questa assicurerebbe che la legislazione dell'UE offra una tutela completa contro le discriminazioni in ambiti fondamentali della vita, anche quando fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.*

Le discriminazioni e le disparità fondate su differenti motivi sono una realtà quotidiana in tutta l'UE, come confermato dai risultati delle indagini della FRA e di vari studi nazionali pubblicati nel 2018. Dai risultati emerge altresì che le persone oggetto di discriminazione sporgono raramente denuncia, nella maggior parte dei casi perché convinte che in seguito alla segnalazione non cambierebbe nulla.

I dati indicano che sia la direttiva sull'uguaglianza razziale che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabiliscono nelle disposizioni relative all'azione positiva che, per garantire una piena parità di trattamento nella pratica, il principio della parità di trattamento non debba ostare a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi a uno dei motivi oggetto di protezione.

La direttiva sull'uguaglianza razziale e le direttive in materia di parità di genere istituiscono inoltre organismi per la promozione della parità di trattamento, i cui compiti sono fornire assistenza alle vittime di discriminazione, condurre ricerche sulla discriminazione e formulare raccomandazioni su come affrontare la discriminazione. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno istituito organismi per la parità di trattamento. Nelle diverse relazioni per paese pubblicate nel 2018 dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) sono state sollevate tuttavia preoccupazioni circa l'efficacia, l'indipendenza e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche degli organismi di parità sottoposti a monitoraggio.

La raccomandazione della Commissione europea sulle norme riguardanti gli organismi per la parità e la raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI rivista forniscono orientamenti completi su come rafforzare mandati, strutture e mezzi degli organismi per la parità al fine di accrescerne l'efficacia.

### Parere della FRA 3.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità possano svolgere in modo efficace e indipendente i compiti conferiti loro dalla legislazione dell'UE anti-discriminazione. A tal fine è necessario garantire che a tali organismi siano destinate risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti. Nell'assegnare le risorse gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione la raccomandazione della Commissione europea sulle norme riguardanti gli organismi per la parità e la raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI rivista.*

### Parere della FRA 3.3

*In linea con il principio della parità di trattamento e con le direttive dell'UE in materia di uguaglianza, gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare l'introduzione di misure per evitare o compensare gli svantaggi connessi ai motivi di discriminazione che formano oggetto*

*di protezione. La definizione di tali svantaggi potrebbe essere effettuata attraverso un'analisi dei dati sui casi di discriminazione in diversi ambiti fondamentali della vita quotidiana, raccolti in modo sistematico nell'UE.*

La Commissione europea ha presentato la seconda relazione annuale sull'elenco di azioni per promuovere l'uguaglianza LGBTI e ha confermato il proprio impegno per la positiva attuazione dell'elenco. La Commissione sostiene gli Stati membri nelle iniziative per promuovere l'uguaglianza LGBTI con diversi gruppi di alto livello e gruppi di lavoro.

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare misure per garantire che le persone LGBTI e le loro famiglie possano esercitare il diritto alla libera circolazione e che siano fornite loro informazioni chiare e accessibili sul riconoscimento dei diritti transfrontalieri delle persone LGBTI e delle loro famiglie nell'UE.

Diversi Stati membri hanno adottato inoltre misure per promuovere l'uguaglianza LGBTI introducendo nel corso dell'anno modifiche giuridiche e misure strategiche pertinenti. Tra queste figurano l'introduzione dello stato di famiglia composta da persone dello stesso sesso, procedure semplificate per la rettificazione di attribuzione di sesso sulla base dell'autodeterminazione e l'eliminazione di interventi chirurgici non necessari sui minori intersessuali. In vari Stati membri i giudici hanno spianato la strada per sviluppi legislativi o ne hanno assicurato la corretta attuazione.

### Parere della FRA 3.4

*Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a continuare ad adottare e ad attuare misure specifiche atte a garantire che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) possano avvalersi appieno dei propri diritti fondamentali previsti dal diritto nazionale e dell'UE. Nel far questo, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare l'elenco di azioni mirate a far progredire la parità delle persone LGBTI pubblicato dalla Commissione europea per orientare i loro sforzi.*

Come avvenuto negli anni precedenti, le restrizioni sui capi di abbigliamento e sui simboli religiosi al lavoro o negli spazi pubblici ha continuato a caratterizzare i dibattiti nell'UE durante il 2018. Sebbene la maggior parte degli Stati membri dell'UE giustificasse tali leggi con l'intenzione di preservare la neutralità o quale mezzo per facilitare l'interazione

e la coesistenza sociale, trovare un equilibrio tra la libertà di religione o convinzione personale e altre finalità legittime perseguite in una società democratica resta difficile. Le restrizioni interessano in particolare le donne musulmane. Applicare leggi di questo tipo risulta particolarmente complesso negli ambiti in cui il confine tra sfera pubblica e privata è labile e il trattamento dei casi di discriminazione da parte dei giudici varia da uno Stato all'altro dell'UE.

L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce a ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.

#### Parere della FRA 3.5

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che eventuali restrizioni giuridiche riguardanti simboli o capi di abbigliamento associati alla religione siano pienamente conformi alle normative internazionali in materia di diritti umani, nonché alla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Qualsiasi proposta legislativa o amministrativa che comporti il rischio di limitare la libertà di esprimere la propria religione o le proprie convinzioni personali dovrebbe includere una riflessione in merito ai diritti fondamentali e rispettare pienamente i principi di legalità, necessità e proporzionalità.*

I dati sulla parità, intesi nel senso di informazioni utili per descrivere e analizzare lo stato della parità, sono indispensabili per alimentare politiche di lotta alla discriminazione basate su dati fattuali, per monitorare le tendenze e per valutare l'attuazione della legislazione anti-discriminazione. In aggiunta, ai sensi della direttiva sull'uguaglianza

razziale e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, ogni cinque anni gli Stati membri dell'UE devono trasmettere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione elabori una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione delle due direttive. Il prossimo termine è previsto per il 2020.

Il sottogruppo sui dati relativi alla parità istituito nell'ambito del gruppo di alto livello dell'UE sulla non discriminazione, la parità e la diversità ha individuato una serie di sfide comuni che incidono sulla disponibilità e la qualità dei dati sulla parità negli Stati membri. Tra tali sfide rientrano la mancanza di un approccio coordinato alla raccolta e all'uso dei dati sulla parità, l'identificazione incompleta dei gruppi di popolazione a rischio di discriminazione a causa di un ricorso eccessivo all'istituto della procura e l'insufficiente consultazione delle parti interessate nella progettazione e nell'attuazione della raccolta dei dati. Gli undici orientamenti elaborati dal sottogruppo per migliorare la raccolta e l'uso dei dati sulla parità offrono indicazioni concrete per affrontare queste sfide a livello nazionale. Benché destinati agli Stati membri, gli orientamenti potrebbero essere applicati per analogia anche all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'UE, per potenziare il monitoraggio della diversità.

#### Parere della FRA 3.6

*Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio coordinato alla raccolta dei dati sulla parità e assicurare la disponibilità di dati affidabili, validi e comparabili, disaggregati per caratteristiche protette, basati sull'autodeterminazione e conformi ai principi e alle tutele previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati. In tale intento gli Stati membri dovrebbero prendere in debita considerazione gli orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità adottati dal gruppo di alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità. Come futuro passo, le istituzioni e gli organismi dell'UE dovrebbero valutare la possibilità di applicare gli orientamenti alle rispettive strutture interne.*



## 4 Razzismo, xenofobia e intolleranza a essi associata

***A diciotto anni dall'adozione della direttiva sull'uguaglianza razziale e a dieci anni dall'adozione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, le persone provenienti da contesti minoritari e i migranti continuano a confrontarsi con diffusi fenomeni di molestie, discriminazione strutturale, pregiudizio radicato e definizione discriminatoria di profili etnici in tutta l'UE, come emerso dalle conclusioni delle indagini della FRA del 2018 e dalle relazioni degli organismi per i diritti umani. Diversi Stati membri non hanno ancora recepito integralmente e correttamente la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia nel diritto nazionale. Nel 2018 solo 15 Stati membri avevano in atto piani di azione e strategie volte a lottare contro il razzismo e la discriminazione etnica.***

L'articolo 4, lettera a), della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) obbliga gli Stati parte della convenzione a dichiarare reati punibili per legge ogni incitamento alla discriminazione razziale e ogni atto di violenza rivolto contro qualsiasi razza o gruppo di individui. L'articolo 1 della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia definisce misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per punire i comportamenti intenzionali a stampo razzista e xenofobo. L'articolo 4 prevede altresì che la motivazione discriminatoria sia considerata una circostanza aggravante o che sia presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena. La direttiva sui diritti delle vittime prevede che le vittime di reati generati dall'odio siano oggetto di una valutazione individuale, per individuare le specifiche esigenze di protezione e di sostegno (articolo 22). L'attuazione del diritto dell'UE comporta per le forze di polizia l'identificazione delle vittime di reati generati dall'odio e la registrazione della motivazione razzista al momento della denuncia.

Nel 2018 i dati delle indagini della FRA si sono confermati la fonte principale per comprendere l'incidenza e le forme di vittimizzazione fondate sull'odio in molti Stati membri dell'UE e nell'UE in generale. La violenza e le molestie razziali sono fenomeni comuni nell'UE che restano invisibili nelle statistiche ufficiali. Gli Stati membri non dispongono degli strumenti e delle competenze per registrare i reati generati dall'odio in modo accurato e sistematico, come rilevato dalle indagini della FRA del 2018 relative alla vittimizzazione delle persone di discendenza africana ed ebraica.

### Parere della FRA 4.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che qualsiasi presunto reato generato dall'odio, incluse le forme illecite di incitamento all'odio, sia segnalato, indagato, perseguito e soggetto a processo. Ciò deve essere fatto in conformità alle normative nazionali, dell'UE e internazionali applicabili in materia di diritti umani.*

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adoperarsi ulteriormente per registrare, raccogliere e pubblicare sistematicamente ogni anno dati sui reati generati dall'odio e utilizzarli per predisporre risposte politiche e giuridiche efficaci a questo fenomeno, basate su dati oggettivi. Tutti i dati dovrebbero essere raccolti in conformità ai quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.*

L'articolo 10 della direttiva sull'uguaglianza razziale sottolinea l'importanza della diffusione delle informazioni per garantire che le persone interessate conoscano il diritto alla parità di trattamento di cui godono. In aggiunta l'articolo 13 della direttiva sancisce l'obbligo di istituire uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento, i cui compiti sono fornire assistenza alle vittime di discriminazioni, svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione e formulare raccomandazioni su come affrontare tali discriminazioni. I membri dei gruppi appartenenti a minoranze etniche tendono tuttavia ad avere una scarsa conoscenza degli organismi per la parità e gli episodi di discriminazione restano in larga parte non denunciati, come indicato dalle informazioni raccolte dalla FRA.

#### Parere della FRA 4.2

*Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi per la parità possano svolgere i compiti assegnati loro dalla direttiva sull'uguaglianza razziale, sostenendoli nella sensibilizzazione pubblica riguardo alla loro esistenza, alle norme anti-discriminazione in vigore e alle vie di ricorso esperibili. In tal modo è possibile rafforzare il ruolo degli organismi per la parità nel facilitare la denuncia di atti di discriminazione etnica e razziale da parte delle vittime.*

Nel 2018 soltanto 15 Stati membri dell'UE avevano adottato piani d'azione nazionali mirati a contrastare la discriminazione razziale, il razzismo e la xenofobia. La dichiarazione e il programma d'azione di Durban dell'ONU, successivo alla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, sottolinea la responsabilità primaria da parte degli Stati parte di combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. Il gruppo di alto livello dell'UE sulla lotta al razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza fornisce agli Stati membri un forum per lo scambio di pratiche al fine di garantire un'efficace attuazione di tali piani d'azione.

#### Parere della FRA 4.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero elaborare piani d'azione nazionali mirati per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. In tal senso, gli Stati membri dell'UE potrebbero attingere agli orientamenti pratici offerti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo su come elaborare questi piani. Conformemente a tali orientamenti, i piani d'azione*

*definirebbero obiettivi e azioni, designerebbero organismi statali responsabili, definirebbero scadenze, inserirebbero indicatori di prestazione e fornirebbero meccanismi di controllo e verifica. L'attuazione di tali piani fornirebbe agli Stati membri dell'UE un mezzo efficace per garantire il rispetto degli obblighi ai sensi della direttiva sull'uguaglianza razziale e della decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.*

I membri di gruppi etnici minoritari continuano a fare fronte alla pratica discriminatoria della profilazione basata sull'etnia attuata dalle forze di polizia, come dimostrano i dati di EU-MIDIS II e i risultati di ricerche condotte in diversi Stati membri. Tale pratica, che rischia di minare la loro fiducia nelle autorità di contrasto, contraddice i principi dell'ICERD e altre norme internazionali, inclusi quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella relativa giurisprudenza della CEDU, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella direttiva sull'uguaglianza razziale.

#### Parere della FRA 4.4

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero elaborare orientamenti specifici, pratici e pronti all'uso per assicurare che i funzionari di polizia non effettuino una profilazione basata sull'etnia nell'esercizio delle loro funzioni. Come indicato nel manuale della FRA sulla prevenzione della profilazione illegale, gli orientamenti dovrebbero essere emanati dalle autorità di contrasto oppure inclusi nelle procedure operative standard delle forze di polizia o nei codici di condotta per i funzionari di polizia. Gli Stati membri dovrebbero comunicare sistematicamente gli orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto che operano in prima linea.*



## 5 Integrazione dei Rom

***I Rom continuano a essere oggetto di discriminazione a motivo della loro etnia in termini di accesso a istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio. Le segnalazioni di episodi di discriminazione e reati generati dall'odio sono continuate nel 2018, confermando che l'antiziganismo continua a rappresentare un notevole ostacolo all'inclusione dei Rom. I dati della FRA dimostrano che i cambiamenti registrati nella situazione sociale ed economica dei Rom in tutta l'UE sono stati limitati, che mina gli sforzi profusi dall'UE e a livello nazionale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per l'obiettivo 10, relativo alla riduzione delle disuguaglianze all'interno dei paesi, e più specificatamente il traguardo 10.3 inteso ad assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati. L'edizione del 2018 della relazione di monitoraggio di Eurostat sui progressi verso la realizzazione degli OSS nell'UE non contiene alcun riferimento all'inclusione dei Rom o ai dati al riguardo elaborati dalla FRA, malgrado l'elevata pertinenza del monitoraggio di diversi obiettivi specifici per i Rom (in particolare gli obiettivi 1, 4, 6 e 8). Tale monitoraggio avrebbe una pertinenza politica esplicita, considerata l'esistenza dal 2011 di un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, nonché la relativa raccomandazione del Consiglio del 2013.***

Le misure concrete per combattere l'antiziganismo e la discriminazione diffusa dei Rom non sono ancora sistematicamente in atto nell'UE, né costituiscono una priorità fondamentale nelle strategie nazionali di integrazione dei Rom e nelle relative politiche a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Poche strategie nazionali di integrazione dei Rom affrontano la discriminazione come priorità a sé stante. Le strategie nazionali di integrazione dei Rom di molti Stati membri non fanno esplicito riferimento all'antiziganismo. Sono necessari maggiori sforzi per combattere in modo più concreto e sistematico la discriminazione e l'antiziganismo, al fine di rafforzare i processi di inclusione sociale e migliorare i risultati in termini di integrazione.

### Parere della FRA 5.1

***Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere le loro strategie nazionali per l'integrazione dei Rom e riconoscere l'antiziganismo quale forma di razzismo, suscettibile di portare a forme di discriminazione strutturale. Le strategie nazionali di integrazione dei Rom dovrebbero precisare quali misure generali di lotta alla discriminazione affrontano l'antiziganismo e in che modo. Le misure specifiche dovrebbero riguardare sia i Rom, ad esempio con campagne di sensibilizzazione ai diritti o una facilitazione dell'accesso***

***ai mezzi di ricorso, sia la popolazione generale, ad esempio con la sensibilizzazione alla discriminazione, alla segregazione e alla persecuzione dei Rom nella storia.***

Secondo i dati della FRA, pochissimi Rom oggetto di molestie e violenza generata dall'odio segnalano il fatto a organizzazioni, incluse le forze di polizia. Le misure per attuare la legislazione dell'UE in materia di lotta alla discriminazione dei Rom sono rimaste deboli nel 2018. Il miglioramento e l'applicazione di leggi che vietano la discriminazione dei Rom costituiscono sfide importanti. In cima alla lista vi sono la mancanza di fiducia dei Rom nelle istituzioni e d'altra parte la scarsa comprensione da parte delle istituzioni delle sfide che i Rom si trovano ad affrontare. Anche la mancanza di un monitoraggio regolare della discriminazione e di denunce di reati generati dall'odio a livello nazionale continua a rappresentare un problema, poiché la portata dell'antiziganismo e della discriminazione è difficile da cogliere in assenza di dati o elementi fattuali. Negli Stati membri dell'UE sono stati rilevati solo pochi esempi di segnalazione di incidenti e raccolta di dati sull'antiziganismo.

### Parere della FRA 5.2

***Per affrontare il problema della scarsità di denunce alle autorità riguardo a episodi di discriminazioni e di antiziganismo, gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che le autorità***

*di contrasto cooperino con gli organismi per la parità nonché con i difensori civili e le istituzioni nazionali per i diritti umani. Ciò contribuirebbe a sviluppare azioni volte a promuovere un ambiente in cui i Rom, come tutti gli altri, si sentano sicuri di poter denunciare gli episodi di trattamento discriminatorio, compresa la pratica discriminatoria della profilazione basata sull'etnia, sapendo che le autorità competenti prenderanno sul serio le loro denunce e vi daranno seguito. Tali azioni potrebbero includere, ad esempio, procedure di segnalazione da parte di terzi, che coinvolgano le organizzazioni della società civile con le autorità di contrasto per facilitare le denunce di reati generati dall'odio e della discriminazione.*

Nel 2018 le istituzioni dell'UE e la società civile Rom hanno continuato a porre l'accento sull'importanza della partecipazione significativa dei Rom, in particolare a livello locale, ai fini di un'attuazione più efficace delle politiche di inclusione e del raggiungimento di risultati sostenibili, come previsto dall'agenda globale 2030. Nella «Valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», la Commissione europea ha sottolineato l'importanza dell'impegno delle collettività, sottolineando altresì che la partecipazione dei Rom può contribuire a definire le priorità di finanziamento. È importante rilevare che i risultati della valutazione corrispondono alla ricerca a livello locale condotta dalla FRA, che evidenzia come le interazioni

e l'impegno a livello di comunità possano essere uno strumento importante per facilitare relazioni comunitarie più positive, per allentare le possibili tensioni tra Rom e non Rom e, in ultima analisi, per combattere l'antiziganismo contribuendo ad abbattere gli stereotipi ed eliminare i comportamenti discriminatori. Un tale impegno a livello di comunità può aumentare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei, riflettendo le priorità delle comunità locali e rendendo il processo di attuazione realmente inclusivo.

#### Parere della FRA 5.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere le rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom o i rispettivi insiemi integrati di misure strategiche, al fine di promuovere un approccio partecipativo alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle azioni di inclusione dei Rom, soprattutto a livello locale, nonché di sostenere le iniziative intraprese dalle comunità locali. I Fondi strutturali e d'investimento europei e altre fonti di finanziamento dovrebbero essere utilizzati per promuovere e agevolare la partecipazione dei Rom e la creazione di progetti di integrazione guidati dalla comunità. I futuri accordi di partenariato per la nuova generazione di fondi UE dovrebbero includere esplicitamente la partecipazione dei Rom alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio dei pertinenti investimenti per l'inclusione dei Rom a livello locale.*



## 6 Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione

***Mentre i numeri degli spostamenti mondiali sono rimasti elevati, gli arrivi nell'Unione europea (UE) hanno registrato un'ulteriore diminuzione. I tentativi di attraversare il Mar Mediterraneo hanno continuato a mietere vittime, con stime di circa 2 299 decessi nel 2018. Sono state avanzate nuove accuse di respingimento e di maltrattamenti da parte delle forze di polizia nei confronti di migranti e rifugiati. In giugno i leader europei hanno chiesto l'adozione di un approccio globale alla migrazione, con particolare attenzione alla lotta contro l'immigrazione irregolare, inclusi i movimenti non autorizzati all'interno dell'UE. Sono stati introdotti o sottoposti a ulteriori sviluppi diversi sistemi informatici su larga scala, la maggior parte dei quali relativa al trattamento di dati biometrici. Nel contempo l'integrazione dei rifugiati arrivati nel 2015-2016 ha registrato alcuni progressi malgrado diversi ostacoli.***

Gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantiscono il diritto di asilo e vietano il respingimento (*refoulement*). L'articolo 6 prevede il diritto alla libertà e alla sicurezza. Ai sensi del diritto internazionale del mare, le persone salvate in mare devono essere portate in un luogo sicuro. Per «sicurezza» si intende anche la protezione da persecuzioni o altri gravi danni. Nel 2018 le divergenze tra gli Stati membri dell'UE sui punti di attracco delle navi di salvataggio hanno portato a situazioni in cui i migranti sono stati lasciati in mare in attesa per giorni, talvolta settimane. Alcuni Stati membri hanno mantenuto delle strutture alle frontiere in cui i richiedenti asilo sono trattenuti in attesa dell'esame della loro domanda di asilo da parte delle autorità. Allo stesso tempo, sono aumentate le segnalazioni di violazioni del principio di non respingimento, così come le denunce di violenze delle forze di polizia alle frontiere.

### Parere della FRA 6.1

*L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e i paesi terzi per assicurare uno sbarco sicuro, rapido e prevedibile dei migranti e dei rifugiati salvati in mare, nel rispetto del principio di non respingimento. I centri di trattamento istituiti nell'UE devono rispettare pienamente il diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all'articolo 6 della Carta e prevedere tutele adeguate per garantire l'equità delle procedure di asilo e di rimpatrio. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare le misure preventive contro le condotte*

*abusiva da parte delle autorità di contrasto e indagare efficacemente su tutte le accuse credibili di respingimento e di violenza alle frontiere da parte di tali autorità.*

Nella precedente relazione sui diritti fondamentali, la FRA ha espresso serie preoccupazioni per l'intimidazione degli operatori umanitari e dei volontari che sostengono i migranti in situazione irregolare. Oltre ad altri soggetti, diverse istituzioni nazionali per i diritti umani si sono espresse contro tali pratiche, facendone notare l'effetto dissuasivo sul lavoro delle organizzazioni non governative (ONG). Questa tendenza è continuata nel 2018, sia per quanto riguarda le navi di soccorso dispiegate dalla società civile nel Mare Mediterraneo, sia per i volontari e le ONG attive nell'UE.

### Parere della FRA 6.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero evitare azioni che scoraggino, direttamente o indirettamente, il sostegno umanitario a favore di migranti e rifugiati bisognosi e dovrebbero dare seguito alle raccomandazioni formulate in materia dalle istituzioni nazionali per i diritti umani. Inoltre, gli Stati membri dell'UE dovrebbero eliminare le restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile che impiegano navi di salvataggio nel Mar Mediterraneo.*



L'UE prevede di conservare a livello di UE, nel sistema d'informazione visti, i dati personali, inclusi quelli biometrici, di tutti gli stranieri. Vi rientrano altresì i dati dei titolari di permessi di soggiorno di lunga durata. Attualmente tali dati sono conservati soltanto a livello nazionale dagli Stati membri in cui questi vivono. Conservare in un sistema dell'UE i dati personali di cittadini di paesi terzi che hanno forti legami con l'UE equivale a trattarli come cittadini di paesi terzi che si recano nell'UE solo temporaneamente, ad esempio per turismo, studio o affari. Questo approccio è contrario all'idea di una società inclusiva che favorisca l'integrazione effettiva dei cittadini di paesi terzi che vivono nell'UE. Per molti titolari di permesso di soggiorno, il luogo che rappresenta il centro della loro vita è nell'UE, dove risiedono in modo permanente.

#### Parere della FRA 6.3

*L'UE dovrebbe evitare il trattamento a livello di Unione, nell'ambito del sistema d'informazione visti, dei dati personali dei titolari di permesso di soggiorno che hanno il loro centro di vita nell'UE. I loro dati dovrebbero essere trattati nei sistemi nazionali, analogamente a quelli dei cittadini dell'UE.*

Circa sette europei su dieci considerano l'integrazione dei migranti – inclusi i beneficiari di protezione

internazionale – un investimento necessario a lungo termine sia per gli interessati che per il paese di accoglienza. Tra il 2015 e il 2017 è stata riconosciuta la protezione internazionale a oltre 1,4 milioni di persone nei 28 Stati membri dell'UE. Le persone cui è stata concessa la protezione internazionale godono di una serie di diritti stabiliti dalla convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati (convenzione del 1951), sancita dal diritto primario e secondario dell'UE. Secondo le ricerche della FRA, in sei Stati membri le lunghe procedure per l'ottenimento del permesso di soggiorno hanno reso difficile l'accesso all'istruzione e all'occupazione, hanno avuto ripercussioni negative sulla salute psichica dei rifugiati e sono suscettibili di aumentare la vulnerabilità allo sfruttamento e alla criminalità. I dati raccolti dalla FRA indicano altresì che i rifugiati che ricevono protezione internazionale corrono il rischio di rimanere senza un alloggio.

#### Parere della FRA 6.4

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare le iniziative per garantire che le persone cui è stata concessa la protezione internazionale beneficino appieno dei diritti che spettano loro a norma della Convenzione del 1951, delle leggi internazionali in materia di diritti umani e delle normative pertinenti dell'UE, al fine di promuovere un'integrazione effettiva nella società di accoglienza.*



## 7 Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati

*Nel 2018 le notizie riguardanti gli abusi su larga scala di dati personali hanno suscitato preoccupazioni e sensibilizzato l'opinione pubblica rispetto alla necessità di avere solide garanzie in materia di vita privata e di protezione dei dati. Ciò ha evidenziato l'importanza delle iniziative dei legislatori in questo settore – come il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), divenuto applicabile a maggio – nonché il ruolo chiave degli informatori e della società civile. Contestualmente il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma il Protocollo di aggiornamento della Convenzione 108 ed è proseguita l'estensione a livello mondiale della Convenzione 108, che alla fine del 2018 ha raggiunto un totale di 53 Stati parte. Entrambi i testi forniscono alle persone fisiche un quadro giuridico rafforzato per tutelare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Tali quadri giuridici sono particolarmente importanti alla luce delle opportunità economiche e delle sfide giuridiche comportate da tecnologie in rapida evoluzione. In tutta l'UE gli Stati membri sono entrati nella corsa all'intelligenza artificiale per garantire che l'industria e il mercato del lavoro si trovino in una buona posizione per la competitività futura, lasciando talvolta i diritti fondamentali ai margini del dibattito. Infine, come negli anni precedenti, anche la protezione dei dati nell'attività di contrasto è rimasta prioritaria e la Commissione europea ha proposto nuove norme per l'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche. Non vi sono stati tuttavia sviluppi a livello di UE per quanto riguarda la conservazione dei dati. Non sono infatti state proposte iniziative dell'UE per conformarsi alle sentenze pertinenti emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 2014 e nel 2016.*

Nel 2018 il Consiglio d'Europa ha aggiornato il quadro giuridico sulla protezione dei dati con l'adozione della Convenzione 108 aggiornata. Nel frattempo, è proseguita la diffusione a livello mondiale della Convenzione 108 originaria, che alla fine dell'anno contava 53 paesi parte. A livello di Unione europea, il GDPR è diventato applicabile, gli Stati membri hanno dovuto recepire la direttiva sulle attività di contrasto e sono state adottate norme rivedute sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE. L'adozione del regolamento e-privacy era invece ancora in sospeso. Il regolamento proposto riguarda il diritto alla vita privata nelle comunicazioni elettroniche. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire che il quadro giuridico dell'UE sia aggiornato ai fini dell'allineamento al GDPR, soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.

Anche con i diversi strumenti nuovi ed esistenti in atto, l'attuazione e l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati rimane una sfida, così come la lotta contro l'abuso di tali norme da parte di istituzioni pubbliche e private. Gli organismi qualificati

della società civile si trovano spesso in una posizione migliore rispetto ai singoli cittadini per avviare procedimenti in cui le autorità di protezione dei dati possono avvalersi dei loro poteri superiori. Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno autorizzato gli organismi qualificati a depositare denunce senza un mandato esplicito dell'interessato.

### Parere della FRA 7.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero incoraggiare il coinvolgimento effettivo delle organizzazioni della società civile qualificate nell'applicazione delle norme relative alla protezione dei dati, fornendo la base giuridica necessaria affinché tali organizzazioni possano presentare denunce relative a violazioni della protezione dei dati indipendentemente dal mandato dell'interessato.*

Gli informatori sono fondamentali per contribuire ad assicurare che le violazioni della protezione dei dati e della vita privata siano seguite da ricorsi

efficaci, sia attraverso la segnalazione di potenziali violazioni che fornendo prove importanti durante le indagini. Contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica e a disincentivare le violazioni gravi e di ampia portata dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, che altrimenti rimarrebbero confinate all'interno delle organizzazioni. Nella relazione sulla sorveglianza da parte dei servizi di intelligence, la FRA ha raccomandato di rafforzare la tutela degli informatori. Pochi Stati membri dispongono tuttavia di norme specifiche intese a fornire una protezione efficace contro le ritorsioni. Nell'aprile 2018 la Commissione ha proposto una direttiva sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

#### Parere della FRA 7.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare la possibilità di prevedere una protezione efficace degli informatori, contribuendo così al rispetto effettivo dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati da parte di imprese e governi.*

Sebbene la CGUE abbia annullato nel 2014 la direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE) e le relative sentenze in materia, l'UE non ha ancora adottato una legislazione sulla conservazione dei dati. Di conseguenza, la situazione negli Stati membri resta eterogenea, in particolare in termini di legislazione. Alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per allineare la rispettiva legislazione alle sentenze della CGUE, mentre altri non hanno apportato alcuna modifica legislativa rilevante. La sentenza della CGUE nella causa *Tele2 e Watson* conferma che la legislazione nazionale che disciplina la conservazione dei dati e l'accesso a fini penali e di pubblica sicurezza rientra nel campo di applicazione del diritto dell'UE e, in particolare, dell'articolo 15, paragrafo 1, della precedente direttiva e-privacy (2002/58/CE). La legislazione nazionale non deve imporre un regime generale e indiscriminato di conservazione dei dati e deve includere garanzie procedurali e sostanziali per l'accesso ai dati conservati. Gli Stati membri che mantengono la legislazione nazionale adottata per recepire la

precedente direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE) o una legislazione non conforme ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della CGUE rischiano di compromettere il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e la certezza del diritto in tutta l'Unione.

#### Parere della FRA 7.3

*Gli Stati membri dovrebbero allineare la loro normativa in materia di conservazione dei dati alle sentenze della CGUE nonché evitare la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. L'ordinamento nazionale dovrebbe comprendere rigorosi controlli della proporzionalità e tutele procedurali appropriate in modo da garantire effettivamente i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali.*

I recenti sviluppi in materia di intelligenza artificiale e Big Data hanno portato a molteplici iniziative strategiche incentrate sulla massimizzazione dei benefici economici delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo numerose iniziative intraprese da diversi organismi nazionali e internazionali affrontano le conseguenze etiche, e più di rado le implicazioni per i diritti umani e fondamentali, al fine di proporre orientamenti e misure non vincolanti (*soft law*). Molti Stati membri e istituzioni dell'UE hanno iniziato a preparare strategie nazionali nel settore dell'intelligenza artificiale.

#### Parere della FRA 7.4

*Considerato che soltanto un approccio basato sui diritti garantisce un elevato livello di protezione da eventuali usi impropri delle nuove tecnologie e atti illeciti nel loro utilizzo, gli Stati membri dovrebbero porre i diritti fondamentali al centro delle strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale e Big Data. Tali strategie dovrebbero includere competenze di esperti di varie discipline, dai giuristi, agli studiosi di scienze sociali, statistica, informatica e di settore. L'etica può integrare l'approccio basato sui diritti, ma non sostituirlo.*



## 8 Diritti del bambino

***Nell'Unione europea un bambino su quattro vive a rischio di povertà o di esclusione sociale, malgrado il lento miglioramento nella riduzione della povertà infantile. Non tutti i bambini tuttavia traggono vantaggio da questa inversione di tendenza. I figli di genitori nati fuori dall'UE o di cittadinanza straniera hanno più probabilità di essere poveri. Il numero di minori migranti o richiedenti asilo arrivati nell'UE ha subito un ulteriore calo nel 2018. Nondimeno, in alcuni Stati membri le condizioni di accoglienza – tra cui il ricorso al trattenimento degli immigrati – hanno continuato a rappresentare un serio problema. Nel 2018 il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ha adottato le prime decisioni in merito a denunce individuali contro gli Stati membri, principalmente riguardanti la situazione e il trattamento dei minori nel contesto della migrazione. Gli Stati membri hanno tardato a recepire nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che entra in vigore a giugno 2019. Pochi hanno allineato la legislazione nazionale per conformarsi ai requisiti della suddetta direttiva.***

Malgrado una tendenza al ribasso negli ultimi cinque anni, la povertà infantile nell'UE continua a esistere. Un bambino su quattro è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ciò solleva preoccupazioni in merito al rispetto dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo cui «[i] bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere». Dal 2016, diversamente dalla tendenza generale, la situazione per i minori provenienti da un contesto di migrazione è peggiorata, con un aumento delle disuguaglianze rispetto ai bambini della popolazione maggioritaria, come dimostrato dagli ultimi dati di Eurostat. Nel frattempo le considerazioni sulla povertà infantile sono praticamente assenti nel semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese. In tal modo si rischia di non prendere debitamente in considerazione la povertà infantile nello stanziamento di fondi pubblici, inclusi quelli dell'UE. Uno sviluppo positivo del 2018 è stata la proposta della Commissione europea di includere i minori tra i potenziali beneficiari delle azioni volte a promuovere l'inclusione sociale nel contesto del Fondo sociale europeo+ nel nuovo periodo di finanziamento dell'UE 2021-2027. A questo slancio positivo si aggiungono gli sforzi profusi per promuovere e accreditare la proposta avanzata da tempo dal Parlamento europeo relativa a un sistema di garanzia europea per l'infanzia destinato ai minori in situazioni vulnerabili.

Le discussioni e le azioni per la lotta contro la povertà infantile sono anch'esse pertinenti per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli OSS fanno parte dell'agenda globale 2030, che istituisce il quadro politico per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale, e si fondano sugli obblighi internazionali

in materia di diritti umani. A tal riguardo, l'OSS 1 propone di dimezzare la povertà entro il 2030, inclusa quella infantile. La stragrande maggioranza degli Stati membri dell'UE ha già presentato una prima relazione nazionale volontaria sull'attuazione degli OSS, nell'ambito del processo di revisione annuale che si tiene ogni anno al forum politico di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile. Molte delle relazioni non fanno tuttavia alcun riferimento o accennano in modo molto limitato alla povertà infantile.

### Parere della FRA 8.1

*Le priorità di finanziamento dell'UE e degli Stati membri dovrebbero rispecchiare la necessità di portare la povertà infantile sino ai livelli auspicati nell'obiettivo di sviluppo sostenibile relativo alla povertà (OSS 1), per salvaguardare l'interesse superiore del minore, come previsto dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. A tal fine le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero considerare l'assegnazione di risorse sufficienti per lottare contro la povertà infantile, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, incluso il sistema di garanzia europea per l'infanzia destinato ai minori in situazioni vulnerabili, ove esistente. Inoltre, le istituzioni dell'UE dovrebbero continuare a includere in tutte le fasi del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, considerazioni relative alla povertà infantile, considerata l'incidenza che potrebbero avere sull'uso dei fondi dell'UE.*

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare nell'ambito della valutazione degli OSS la possibilità di includere nelle relazioni nazionali volontarie di riesame riferimenti specifici alle politiche nazionali e dati più completi riguardanti la povertà infantile, nonché i risultati delle valutazioni di impatto sulle politiche pertinenti.*

Il numero di minori migranti arrivati in Europa ha continuato a diminuire. Nel 2018 hanno infatti presentato domanda di asilo circa 150 000 minori, rispetto ai circa 200 000 del 2017 e ai quasi 400 000 del 2016. La direttiva sulle condizioni di accoglienza prevede una serie di tutele per i minori richiedenti asilo, quali la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza dei minori (articolo 22), la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati (articolo 24), l'istituzione di determinate condizioni in caso di trattenimento per immigrazione (articolo 11), nonché l'accesso all'istruzione (articolo 14), alla formazione professionale (articolo 16) e al lavoro (articolo 15). Il numero inferiore di minori ha permesso a taluni Stati membri, ma non tutti, di garantire strutture di accoglienza adeguate agli stessi. In alcuni casi non sono state soddisfatte neppure le esigenze essenziali, quali acqua e servizi igienici. Gli Stati membri hanno continuato a trattenere i minori migranti, nonostante le discussioni internazionali riguardo alla limitazione al minimo possibile del trattenimento dei minori.

#### Parere della FRA 8.2

*Nei casi che coinvolgono i migranti, gli Stati membri dell'UE dovrebbero, in linea con la direttiva sulle condizioni di accoglienza, fornire ai bambini un alloggio adeguato, rappresentanza legale, accesso al sistema scolastico e all'istruzione superiore. Gli Stati membri dovrebbero potenziare le iniziative tese a sviluppare alternative non detentive al trattenimento.*

In molti Stati membri dell'UE è ancora in corso l'elaborazione o l'approvazione di nuove normative o modifiche ai quadri legislativi esistenti ai fini del recepimento della direttiva sulle garanzie procedurali. La direttiva assicura garanzie procedurali ai minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro l'11 giugno 2019. Nell'ambito di un procedimento giudiziario minorile, i minori hanno il diritto di essere informati e sentiti secondo modalità consone alla minore età, nonché di beneficiare di un'assistenza legale e di misure di tutela della vita privata, come previsto da diversi articoli della direttiva sulle garanzie

procedurali. L'esercizio effettivo di questo diritto resta una delle maggiori problematiche riscontrate dalla ricerca finanziata dalla FRA e dalla Commissione europea. Talvolta le difficoltà pratiche sono dovute alle differenze tra Stati membri riguardo ai limiti di età, all'accesso all'assistenza legale in funzione di requisiti correlati al reddito o ai margini di discrezione degli attori giudiziari.

#### Parere della FRA 8.3

*Nel processo di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere i limiti di età o altre condizioni che nella pratica possono ostacolare l'accesso effettivo dei minori a determinate garanzie procedurali. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero altresì considerare l'eventualità di garantire incondizionatamente una rappresentanza legale a tutti i minori, inclusa una rappresentanza legale gratuita nel corso dell'intero procedimento, e di mettere a loro disposizione legali specializzati.*



## 9 Accesso alla giustizia compresi i diritti delle vittime di reato

***L'indipendenza della magistratura è un elemento costitutivo fondamentale dello Stato di diritto. Le sfide all'indipendenza della magistratura hanno subito un ulteriore aumento, il che palesa la necessità di un coordinamento efficace dell'azione in questo campo. Per tale motivo il Parlamento europeo ha deciso di presentare, per la prima volta, una richiesta al Consiglio per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e alla Commissione europea per la presentazione di una proposta di regolamento che tratti, da una prospettiva di bilancio, le carenze relative allo Stato di diritto. Circa due terzi degli Stati membri dell'UE hanno adottato leggi volte a rafforzare l'applicazione della direttiva sui diritti delle vittime, incrementando le garanzie per la partecipazione ai procedimenti penali. L'UE ha continuato il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul, riconoscendo che lo strumento definisce le norme di tutela dei diritti umani in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica.***

Nel corso del 2018 l'UE e altri organismi internazionali hanno continuato a far fronte a sfide crescenti nell'ambito della giustizia a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la questione dell'indipendenza della magistratura. Una magistratura indipendente rappresenta il cardine dello Stato di diritto e dell'accesso alla giustizia (articolo 19 del TUE e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Nonostante i continui sforzi profusi dall'UE e da altri soggetti internazionali, la situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri – in particolare in termini di indipendenza della magistratura – ha sollevato crescenti preoccupazioni. Ad esempio, per la prima volta nella storia dell'UE, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del TUE (constatazione di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE) e alla Commissione europea di presentare una proposta di regolamento che tratti, da una prospettiva di bilancio, le carenze diffuse a livello di Stato di diritto. Tra tali carenze rientrano minacce all'indipendenza della magistratura, decisioni arbitrarie o illegittime da parte di autorità pubbliche, disponibilità ed efficacia limitata dei mezzi di ricorso, incapacità di attuare le sentenze e limitazioni a indagini e azioni penali effettive o sanzioni in caso di violazione della legge.

### Parere della FRA 9.1

***L'UE e i suoi Stati membri sono invitati a rafforzare ulteriormente gli sforzi e la collaborazione al fine di mantenere e potenziare l'indipendenza delle magistrature, elemento essenziale***

***dello Stato di diritto. Le iniziative intraprese dovrebbero essere potenziate per sviluppare criteri e valutazioni contestuali che guidino gli Stati membri dell'UE in modo regolare e comparativo, al fine di riconoscere e affrontare eventuali problematiche relative allo Stato di diritto. Tali valutazioni periodiche sarebbero essenziali nell'ambito del regolamento dell'UE proposto per colmare le lacune diffuse relative allo Stato di diritto. In aggiunta, gli Stati membri dell'UE interessati dovrebbero dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura del quadro per lo Stato di diritto e nell'ambito del processo del meccanismo di cooperazione e verifica, per garantire la conformità allo Stato di diritto.***

Tra gli sviluppi positivi del 2018 rientra anche l'adozione da parte di più Stati membri dell'UE della legislazione per il recepimento della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE). I risultati a livello nazionale in alcuni Stati membri dimostrano che le vittime incontrano ancora ostacoli nel denunciare i reati e i loro diritti non vengono sempre attuati in maniera efficace a vari livelli, ivi compreso a livello di aspetti procedurali. In diversi Stati membri si sono registrati sviluppi nella prevenzione di nuovi episodi di vittimizzazione o di vittimizzazione secondaria. Il 30 maggio 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime, in cui critica la Commissione per non avere presentato la propria relazione

sull'attuazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa.

Parere della FRA 9.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero continuare le iniziative tese al rispetto effettivo dei diritti delle vittime per garantire che tutte le vittime abbiano coscienza dei loro diritti, accesso a servizi di sostegno adeguati e a mezzi di ricorso efficaci.*

Nel 2018 l'Unione europea ha operato per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Altri tre Stati membri dell'UE l'hanno ratificata, portando a 20 il numero totale di Stati membri dell'UE che hanno ratificato la Convenzione alla fine del 2018. Nel determinare le norme europee per la protezione delle donne contro la

violenza, la Convenzione di Istanbul rappresenta il più importante punto di riferimento. Nello specifico, l'articolo 36 obbliga gli Stati parte a perseguire penalmente tutti gli atti sessuali non consensuali e ad adottare un approccio che evidenzi e rafforzi l'autonomia sessuale incondizionata dell'individuo. Nel 2018 alcuni Stati membri hanno preso misure per allineare la legislazione nazionale al suddetto requisito della Convenzione.

Parere della FRA 9.3

*Tutti gli Stati membri dell'UE che non lo hanno ancora fatto e l'UE stessa sono invitati a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). La FRA incoraggia gli Stati membri a colmare le lacune in materia di protezione nelle legislazioni nazionali, nonché a valutare la possibilità di considerare reato tutti gli atti sessuali non consensuali, come previsto dall'articolo 36 della Convenzione di Istanbul.*



## 10 Sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

**Nel 2018, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE. A livello di UE l'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio su un atto europeo sull'accessibilità ha segnato una tappa fondamentale dell'azione per mettere in atto la CRPD. Assieme a misure intese a garantire i diritti delle persone con disabilità nell'ambito degli strumenti di finanziamento dell'UE per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo dimostra l'influenza concreta della CRPD sulle leggi e le politiche dell'UE. A livello nazionale continuano a registrarsi carenze sia nell'attuazione che nel monitoraggio della CRPD. Nondimeno, le iniziative prese in diversi Stati membri per coinvolgere le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nei processi decisionali sono un indice dei gradual progressi compiuti verso il raggiungimento di uno degli obiettivi essenziali della CRPD.**

I Fondi strutturali e d'investimento europei svolgono un ruolo importante nel sostenere gli sforzi nazionali per il raggiungimento di una vita indipendente. I regolamenti proposti per il periodo di finanziamento 2021-2027 prevedono importanti tutele per i diritti fondamentali, in particolare le cosiddette «condizioni abilitanti» e il ruolo più decisivo dei comitati di monitoraggio. La società civile, incluse le organizzazioni delle persone con disabilità e gli organismi nazionali attivi nel settore dei diritti umani, possono svolgere un ruolo importante nel monitoraggio effettivo dell'uso dei fondi.

### Parere della FRA 10.1

*L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire che i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla CRPD e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE siano pienamente rispettati al fine di massimizzare il potenziale dei Fondi strutturali d'investimento europei (fondi SIE) a sostegno di una vita indipendente. A tale proposito, il legislatore dell'UE dovrebbe adottare le nuove condizioni abilitanti, relative all'applicazione e all'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della CRPD, come sancito nel regolamento recante disposizioni comuni proposto dalla Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.*

*Per consentire un controllo efficace dei fondi e dei loro risultati, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero agire per includere le organizzazioni dei disabili e gli organismi nazionali per i diritti umani nei comitati di controllo dei fondi SIE. Assegnare risorse umane e finanziamenti adeguati a tali organizzazioni e organismi e stanziare le risorse dell'UE a favore di questo obiettivo rafforzerà l'efficacia delle condizioni abilitanti proposte.*

L'UE e molti Stati membri hanno adottato misure per coinvolgere le persone con disabilità nel processo legislativo e di definizione delle politiche, in linea con gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD. Nondimeno, spesso le persone con disabilità non vengono ancora consultate o coinvolte in modo attivo, come previsto dalla convenzione. L'assenza di strutture formali dirette a garantire una partecipazione sistematica e le carenze in termini di capacità sia umane che finanziarie necessarie per partecipare alle consultazioni può contribuire all'esclusione delle persone con disabilità dalla definizione, dall'attuazione e dalla verifica delle iniziative prese per attuare la convenzione.

#### Parere della FRA 10.2

*Le istituzioni e gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire una piena partecipazione delle persone con disabilità nei processi decisionali, anche mediante le loro organizzazioni rappresentative. A tal fine, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero rafforzare il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità, anche istituendo organismi consultivi. I rappresentanti delle persone con disabilità dovrebbero essere membri titolari, al pari degli altri, in seno a tali organismi e avere accesso alle risorse necessarie per una partecipazione significativa.*

Sei Stati membri e l'UE non hanno ratificato il protocollo opzionale della CRPD, che consente alle singole persone di presentare reclami al comitato CRPD e al comitato di avviare indagini riservate qualora «riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche» della convenzione (articolo 6).

#### Parere della FRA 10.3

*Gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora aderito al protocollo aggiuntivo del CRPD dovrebbero considerare l'opportunità di completare le misure necessarie per garantire la ratifica con l'obiettivo di ottenere la piena ratifica del suo protocollo aggiuntivo in tutta l'UE. L'UE dovrebbe anche agire rapidamente per accettare il protocollo aggiuntivo.*

Alla fine del 2018 solo uno Stato membro non aveva stabilito un quadro per promuovere, proteggere e controllare l'attuazione della convenzione, come previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione CRPD. Tuttavia, l'efficace funzionamento di taluni dei quadri esistenti è messo a repentaglio dall'insufficienza di risorse, dalle restrizioni alle deleghe e dal fallimento nel garantire la partecipazione sistematica delle persone con disabilità, nonché da una mancanza di indipendenza in conformità ai principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

#### Parere della FRA 10.4

*L'UE e tutti gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di assegnare alle strutture di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, risorse finanziarie e umane sufficienti e stabili. Come stabilito nel parere della FRA del 2016 riguardante i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD in ambito UE, dovrebbero garantire la sostenibilità e l'indipendenza delle strutture di monitoraggio, adoperandosi affinché beneficino di una solida base giuridica per il loro lavoro. La composizione e il funzionamento delle strutture di monitoraggio dovrebbero tenere conto dei principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani.*









Il 2018 è stato caratterizzato sia da progressi che da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La *Relazione sui diritti fondamentali 2019* della FRA fa il punto della situazione sui principali sviluppi intervenuti nell'UE dal gennaio al dicembre del 2018 ed espone i pareri della FRA in proposito. Ponendo in evidenza sia i risultati ottenuti sia le aree che destano ancora preoccupazione, la relazione contiene un'analisi dei principali temi al centro del dibattito sui diritti fondamentali nell'UE.

La sezione di approfondimento di quest'anno analizza la correlazione tra diritti umani e fondamentali da un lato e obiettivi di sviluppo sostenibile dall'altro. I restanti capitoli riguardano la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il suo utilizzo da parte degli Stati membri; l'uguaglianza e la non discriminazione; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata; l'integrazione dei Rom; l'asilo e l'immigrazione; la società dell'informazione, la vita privata e la protezione dei dati; i diritti dei minori; l'accesso alla giustizia e gli sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

## Ulteriori informazioni

Per il testo completo della *Relazione sui diritti fondamentali 2019 della FRA*, cfr. <http://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019>

Cfr. anche le pubblicazioni correlate della FRA:

- FRA (2019), *Relazione sui diritti fondamentali 2019 – pareri della FRA*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019-fra-opinions> (disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE);
- FRA (2019), *Implementing the Sustainable Development Goals in the EU: a matter of human and fundamental rights*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2019/frf-2019-focus-sdgs-eu> (disponibile in francese e inglese).

Per le precedenti relazioni annuali della FRA sulle sfide e le realizzazioni nel settore dei diritti fondamentali nell'Unione europea in un anno specifico, cfr.: <http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports> (disponibile in francese, inglese e tedesco).



FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 — 1040 Vienna — Austria  
Tel. +43 158030-0 — Fax +43 158030-699  
[fra.europa.eu](http://fra.europa.eu)  
[facebook.com/fundamentalrights](https://www.facebook.com/fundamentalrights)  
[linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)  
[twitter.com/EURightsAgency](https://twitter.com/EURightsAgency)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2019  
© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2019.  
© Foto (da sinistra in alto a destra in basso): iStockphoto;  
Unione europea; iStockphoto (nn. 3 e 4);  
OSCE (Milan Obradovic); iStockphoto (nn. 6-10).

Print: ISBN 978-92-9474-554-5 ISSN 2467-2475 doi:10.2811/2661  
PDF: ISBN 978-92-9474-568-2 ISSN 2467-270X doi:10.2811/8481